



CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI ,
PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 210 del 08/02/2024

Determina del Dirigente di Settore N. 37 del 07/02/2024

PROPOSTA N. 334 del 06/02/2024

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale – CIG 7877789D20 – Contratto rep. n. 5754 del 4/02/2020 – Conferma rinegoziazione corrispettivi anno 2024 – Importo € 72.000,00

La Sottoscritta Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, responsabile unico del procedimento, giusta disposizione dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, sottopone alla Dirigente dell'Area 1 Dott.ssa Tamara Agostini il seguente provvedimento:

VISTI:

- l'art. 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

- il punto 9.3.6 del Principio contabile Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011 il quale cita: “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli Enti Locali è stato differito al 15 marzo 2024, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con le seguenti motivazioni di carattere generale:

- incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
- accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto;

PRESO ATTO della FAQ n. 54/2023 nella quale l’Arconet ha precisato che “...si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel D.M. del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”;

RILEVATO che, dunque, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 questo Ente si trova in esercizio provvisorio;

RICHIAMATI con riferimento alle disposizioni dell’esercizio provvisorio:

- l’articolo 163 del [D.Lgs. 267/2000](#);
- il punto 8 del principio contabile All. 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell’esercizio provvisorio:
 - gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);
 - gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi

- contratti (punto 8.5);
- la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);
 - gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);
 - nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e del Piano degli Obiettivi 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 03/08/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31/01/2024 con la quale è stato approvato il PEG Esercizio Provvisorio;

DATO ATTO che:

- la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del [TUEL](#) come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#);
- la spesa rispetta il limite dei dodicesimi così come disciplinato dall'articolo 163 del [TUEL](#) e dal punto 8 del Principio contabile 4/2 allegato al [D.Lgs. 118/2011](#);

VISTI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1415 dell'11.10.2019 con la quale il civico Ufficio Contratti, all'esito di procedura aperta, ha aggiudicato, in via definitiva, il Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 25/07/2011 al R.T.I. costituito dalla mandataria Vivenda S.p.a (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma) e dalle mandanti Agri Service s.r.l. (C.F./P.I. --

OMISSIS-- sede legale Vico dello Sport, n.1 Fraz. Villa Grande - 66026 Ortona) e La Cascina Global Service s.r.l. (C.F./P.I. --OMISSIS-- sede legale Via F. Antolisei, n.25 - 00173 Roma), verso il ribasso offerto del 6,11% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 5,00, Iva esclusa, per ogni pasto;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1412 dell'11.10.2019 con la quale si sono impegnate le somme necessarie a copertura dell'appalto di cui trattasi;
- il Contratto rep. n.5754 del 4/02/2020, a rogito della Segretaria comunale, per la durata di anni cinque;
- la Determinazione dirigenziale nr. 1004 del 7/06/2022 di presa d'atto della costituzione della nuova ATI Vivenda SpA – La Cascina Global Service s.r.l. per estromissione della mandante Agri Service S.r.l. a seguito della perdita dei requisiti ex art. 80, comma 4 del Dlgs. 50/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 1697 del 08/08/2023 con cui codesta Amministrazione ha accordato alla Ditta affidataria del Servizio una rivalutazione del prezzo per ogni pasto erogato pari a €. 0,27 Iva esclusa, per il periodo gennaio/dicembre 2023;

CONSIDERATO che la citata determinazione dirigenziale prevedeva, ai fini del riconoscimento della suddetta rivalutazione anche per l'anno 2024, la necessità di un'ulteriore valutazione da parte dell'ufficio preposto atta a verificare il persistere delle condizioni di squilibrio economico che avevano giustificato la rivalutazione per il periodo gennaio/dicembre 2023;

VISTA inoltre la richiesta datata 12/01/2024 Prot. 3386/2024, agli atti d'ufficio, con cui la Ditta Vivenda SPA ha chiesto la conferma dell'adeguamento dei corrispettivi revisionati alla luce del perdurare delle condizioni di difficoltà economica;

DATO ATTO che, dall'analisi dell'attuale contesto socio-economico, possono dirsi confermate le condizioni di squilibrio alla base della succitata rinegoziazione del prezzo per pasto ed anzi, oltre alle già citate conseguenze che la pandemia Covid-19, principale causa dell'aumento incontrollato dei prezzi, ha determinato sulla nostra economia, si aggiungono le devastanti ripercussioni provocate dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente, ulteriormente acuite dalla crisi nel Mar Rosso;

VISTI:

- l'art. 1467 del codice civile: "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere

domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”;

- l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

...c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;...”

- la delibera ANAC n. 227/2022 avente ad oggetto “Indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici” in merito al riconoscimento delle adozioni delle misure di lock-down in Cina e della situazione bellica in corso in Ucraina quali eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanziarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori;
- l’art. 1374 del Codice Civile (Integrazione del contratto) “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”;
- l’art. 1375 del Codice Civile (Esecuzione di buona fede) “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”;
- l’art. 1366 del Codice Civile (Interpretazione di buona fede) “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”;
- la relazione n. 56/2020 della Corte Suprema di Cassazione avente ad oggetto “Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale” che ha evidenziato: “Nei più disparati settori, che vanno dall’energia alla sanità, dai trasporti al turismo, dagli alimentari al terziario, pare evidente che dall’emergenza sanitaria, economica e sociale accesa su scala mondiale dal Covid-19 stia germinando conseguenze che esondano dagli argini della

congiuntura finanziaria sfavorevole; dette conseguenze finiscono per riportare nei casi concreti tratti di straordinarietà, imprevedibilità e inevitabilità tanto marcati ed eloquenti da legittimare la parte pregiudicata ad agire in giudizio per la risoluzione del contratto squilibrato, tanto in ragione dell'inusuale aumento di una o più voci di costo della prestazione da eseguire (c.d. "eccessiva onerosità diretta"), quanto a causa della speciale diminuzione di valore reale della prestazione da ricevere (c.d. "eccessiva onerosità indiretta")...

CONSIDERATO che, come come messo in risalto anche dalla Corte di Cassazione nella richiamata relazione in merito all'art. 1467 del c.c. e alla buona fede "...L'art. 1467 c.c., dal canto suo, nel dare risalto normativo agli eventi straordinari e imprevedibili che sconvolgono l'economia del contratto e nell'assegnare rilevanza all'assetto economico fra le prestazioni, configura, al netto delle soluzioni che contempla, un principio generale di preservazione dell'equilibrio del contratto, principio che reca in sé un doppio, possibile sviluppo: quello radicale dello scioglimento del negozio; quello speculare della sua riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione. ..

La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.

È la buona fede, sotto i diversi versanti (esecutivo, interpretativo) in cui viene in rilievo, ad imporre ai contraenti di rendersi disponibili alla modificazione del contratto, allorché la parte interessata a mantenere in essere un rapporto in senso aderente alla concreta realtà del mercato invita l'altra a rinegoziare. E rinegoziare vuol dire impegnarsi a porre in essere tutti quegli atti che, in relazione alle circostanze, possono concretamente consentire alle parti di accordarsi sulle condizioni dell'adeguamento del contratto, alla luce delle modificazioni intervenute. Verosimilmente sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l'adeguamento del contratto, indicando altresì le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite. L'altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo.";

VISTA inoltre la richiesta datata 12/01/2024 Prot. 3386/2024, agli atti d'ufficio, con cui la Ditta Vivenda SPA ha chiesto la conferma dell'adeguamento dei corrispettivi revisionati alla luce del perdurare delle condizioni di difficoltà economica;

ATTESO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del richiamato art. 1467 del C.C. la parte favorita dallo sbilanciamento, ovvero l'Amministrazione, può evitare la risoluzione del contratto proponendo una equa modifica dello stesso ovvero, nella fattispecie, accordando alla società Vivenda SPA, gestore del servizio ristorazione per il Comune di Teramo, l'aumento del prezzo pattuito per pasto anche per il periodo gennaio/luglio 2024,

con l'impegno ad effettuare un'ulteriore valutazione delle condizioni ai fini del riconoscimento della rivalutazione anche per il periodo settembre/dicembre 2024;

CONSIDERATO altresì che, così come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione nella richiamata relazione "A fronte di una sopravvenienza che alteri l'equilibrio dello scambio, ciò che ragionevolmente occorre è che il contratto prosegua: ma con gli aggiustamenti necessari per superare i problemi e le difficoltà che si sono presentati. Allo scopo, risultano necessari rimedi manutentivi che mirino a tenere in vita il contratto; o di adeguamento, che salvino il contratto conformandolo alle circostanze ed esigenze sopravvenute. Adottare quali rimedi la risoluzione e il risarcimento del danno significherebbe regredire al risultato che l'obbligo di rinegoziazione vuole evitare: la distruzione del contratto. Si tratta di un principio ben radicato nell'ordinamento, a caratura costituzionale, rinforzato da una marcata espressione nei Trattati e nelle direttive dell'Unione europea";

PRESO ATTO che l'eccezionalità degli eventi legati allo stato emergenziale da Covid 19, cui si sono sommati gli accadimenti della guerra in Ucraina, ulteriormente aggravati dal conflitto in Medio Oriente e dalla crisi del Mar Rosso, sono di fatto elementi esterni alle parti contrattuali, estranei a qualsiasi ragionevole previsione, eventi che travalicano le normali fluttuazioni ed oscillazioni del mercato e pertanto non quantificabili al momento dell'offerta in sede di gara;

CONSIDERATO che la revisione del prezzo è un rimedio per riequilibrare il sinallagma contrattuale in maniera da assicurare la continuità del contratto in corso di esecuzione senza tuttavia azzerare l'alea contrattuale;

VISTO altresì l'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale 1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevidi e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta ; 2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

ATTESO CHE alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico descritto, anche a seguito dell'istruttoria sopra riportata, in applicazione della clausola generale di buona fede ordinante della fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.

1375 c.c. e dell'interesse pubblico al buon andamento del servizio, questa Amministrazione intende confermare la rivalutazione accordata fino a luglio 2024 neutralizzando in questo modo, per quanto possibile, le sopravvenienze che superano l'alea normale del contratto, con l'impegno ad effettuare un'ulteriore successiva valutazione ai fini del riconoscimento della rivalutazione del prezzo/per pasto anche per il periodo settembre/dicembre 2024;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare alla Ditta Vivenda SPA la rivalutazione del prezzo offerto in sede di gara pari a 0,27 centesimi, Iva esclusa, per ogni pasto erogato, anche per il periodo gennaio/luglio 2024;

PRESO ATTO che la suddetta rivalutazione comporta, per il periodo gennaio – luglio 2024, un aumento di spesa di presumibili € 72.000,00;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, di impegnare la somma di € 72.000,00 nel seguente modo:

- per € 64.000,00 sul Cap. di U. 1345/0 denominato "Fornitura pasti per refezione scolastica" del Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024, piano dei conti U.1.03.02.15.006, integrando l'impegno già assunto n. 980/1-2023;
- per € 8.000,00 sul Cap. di U. 2030/10 denominato "Fornitura pasti per Asili nido" del Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024, piano dei conti U.1.03.02.15.006, integrando l'impegno già assunto n. 982/1-2023;

DATO ATTO che:

⌘ si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/C dedicato è il nr. IBAN -----OMISSIS-----;

⌘ si è provveduto ad acquisire il DURC con scadenza 28/05/2024, con il quale è stato accertato che la ditta è in regola con i versamenti contributivi, allegato al presente atto;

⌘ il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7877789D20;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

DATO ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;

RILEVATO che:

- il presente provvedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: ALTO;

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale:

- MISURE GENERALI-MG: MG-05 - Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame; nello specifico:

- controllo di regolarità dell'attività istruttoria;

- accertamento della regolarità contributiva tramite DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari con conto corrente dedicato;

- MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 113 - Puntuale applicazione del DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

MIS SPEC 13 - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti;

- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi rese dalla Dirigente dell'Area 1, dalla Responsabile del procedimento e dalla Responsabile dell'Istruttoria, acquisite al Protocollo Comunale rispettivamente al numero 86273 del 06/12/2023, n. 86275 del 06/12/2023 e n. 86279 del 06/12/2023;

VISTO il Decreto n. 28 del 7/08/2023 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara Agostini l'incarico e le relative funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 1 denominata "Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema Comunità Educante" quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020, così come modificata con deliberazioni di G.C. n. 418/2022 e n. 38/2023 e, per l'effetto, la responsabilità gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

CONSIDERATO che, in coerenza con la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione degli uffici e del personale, la Responsabile del procedimento e dell'esecuzione è la Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis, Responsabile dell'Area 1 - Settore "Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici Asili Nido";

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall'Organo di Governo dell'Ente predefiniti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui all'art.39, comma 2, dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della nota prot. n. 3386 del 12/01/2024, con cui la Ditta Vivenda S.P.A., già affidataria del Servizio di Ristorazione Scolastica per conto dell'Ente, ha richiesto formale conferma dell'adeguamento dei corrispettivi revisionati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 36/2023 già riconosciuti per l'anno 2023 giusta determinazione dirigenziale n. 1697/2023;

2. di accordare a favore della ditta Vivenda, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, una rivalutazione del prezzo per ogni pasto erogato, già aggiudicato con atto n. 1415 dell'11.10.2019, pari a 0,27 centesimi Iva esclusa, per il periodo gennaio 2024 – luglio 2024, con l'impegno ad effettuare un'ulteriore successiva valutazione ai fini del riconoscimento della rivalutazione del prezzo/per pasto anche per il periodo settembre/dicembre 2024;
3. di dare atto che la suddetta rinegoziazione per il periodo gennaio – luglio 2024 comporta un aumento di spesa di presumibili € 72.000,00;
4. di impegnare la somma di € 72.000,00 nel seguente modo:
 - per € 64.000,00 sul Cap. di U. 1345/0 denominato "Fornitura pasti per refezione scolastica" del Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024, piano dei conti U.1.03.02.15.006, integrando l'impegno già assunto n. 980/1-2023;
 - per € 8.000,00 sul Cap. di U. 2030/10 denominato "Fornitura pasti per Asili nido" del Bilancio di Previsione 2023/2025 annualità 2024, piano dei conti U.1.03.02.15.006, integrando l'impegno già assunto n. 982/1-2023;
5. di dare atto che:
 - a) è stato provveduto a quanto previsto dalla Legge 13.8.2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, l'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/C dedicato è il nr. -----OMISSIS-----;
 - b) è stato provveduto ad acquisire il DURC, con scadenza il 28/05/2024 nel quale è stato accertato che la ditta affidataria è in regola con i versamenti contributivi, che si allega al presente atto;
 - c) il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il nr. 7877789D20;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che il presente atto viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;
8. di pubblicare il presente atto nella Sezione "Amministrazione trasparente", nonché all'Albo pretorio on-line del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis

LA DIRIGENTE

- Esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento
- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 334 del 06/02/2024, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS LOANA in data 06/02/2024

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 334 del 06/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 07/02/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 334 del 06/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, li 08/02/2024

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 357

Il 08/02/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 210 del 08/02/2024 con oggetto: **Affidamento del Servizio di Ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale – CIG 7877789D20 – Contratto rep. n. 5754 del 4/02/2020 – Conferma rinegoziazione corrispettivi anno 2024 – Importo € 72.000,00**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 08/02/2024.